

La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore *non profit*.

Beatrice Bertarini

SOMMARIO: 1. L'evoluzione e l'affermazione del settore *non profit* nell'ordinamento giuridico italiano: osservazioni di contesto. – 2. La disciplina giuridica del settore *non profit* nell'ordinamento italiano: molteplicità di fonti normative e assenza di disciplina organica della materia. – 3. L'esercizio dell'attività d'impresa da parte degli enti *non profit*: verso una direzione imprenditoriale del terzo settore. – 4. La legge di stabilità 2016: la società benefit. Nuove prospettive per il settore *non profit*?

1. L'evoluzione e l'affermazione del settore *non profit* nell'ordinamento giuridico italiano: osservazioni di contesto.

L'evoluzione del settore *non profit* negli ultimi trent'anni è stata ampiamente analizzata in dottrina e le implicazioni di tale evoluzione sono state approfondite, tra l'altro¹, sia da un punto di vista economico² sia sotto un profilo giuridico³.

Tale evoluzione riveste particolare rilievo ai fini del nostro studio in considerazione del percorso evolutivo che il legislatore ha disegnato per gli enti operanti nel settore *de quo* e per gli effetti che esso ha prodotto.

¹ Si ricorda che il settore *non profit* è stato indagato anche dalle scienze sociologiche ed aziendali.

² Per la letteratura economica statunitense, si rinvia per tutti a ROSE-ACKERMAN S. (a cura di), *The economics of nonprofit institutions. Studies in structure and policy*, Oxford, 1986, che a partire dagli anni Settanta del secolo scorso analizza l'origine e l'evoluzione degli enti *non profit* con particolare riferimento alla crisi dello Stato sociale. A livello nazionale si veda, per tutti, GUI B., *Le organizzazioni produttive private senza fine di lucro. Un inquadramento concettuale*, in *Economia pubblica*, 1987, n. 4-5, p. 183 – 192.

³ In tema, per tutti, si rinvia a PONZANELLI G. (a cura di), *Gli enti non profit in Italia*, Padova, 1994; DE GIORGI M. V., *Il nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro: dalla povertà delle forme codicistiche al groviglio delle leggi speciali*, in *Rivista di Diritto Civile*, 1999, pp. 287 ss.; RESCIGNO P., *Persone e gruppi sociali*, Editoriale scientifica, 2006; ZOPPINI A., *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni: riforma del diritto societario e enti non profit*, Padova, 2007; ALPA G., *Responsabilità sociale dell'impresa, enti non profit, etica degli affari*, in *Economia e diritto del terziario: rivista quadrimestrale*, 2011, n. 2, p. 199-228; BANCONE V., *Le organizzazioni non profit*, Roma, 2011; SANTUARI A., *Le organizzazioni non profit: approfondimenti in tema di sussidiarietà, aspetti fiscali, rapporti con gli enti pubblici, cooperative sociali e trust per soggetti deboli*, Cedam, 2012; GRUMO M., *La sfida positiva delle riorganizzazioni imposta agli enti non profit dalla spending review*, in *Non profit: diritto e management degli enti non commerciali*, n. 2-3, p. 37-63; CARMINA R., *L'abuso del diritto negli enti "no profit"*, in *Rivista del Notariato*, 2015, n. 3, p. 523 – 547; ROSSI G., *Gli enti non profit*, Milano, 2015.

In particolare, ci si prefigge di indagare quali siano stati gli interventi posti in atto dal legislatore nazionale volti alla costruzione di un quadro normativo di riferimento per gli enti operanti nel settore *non profit* nella generale considerazione che sia necessario prevedere per tali enti una sistematica normativa di riferimento, e non il rinvio a norme frammentate e a disposizioni particolari.

Alla luce di ciò, lo studio sarà volto all'analisi dell'evoluzione normativa che ha caratterizzato gli enti *non profit*, indagando anzitutto le figure giuridiche contenute nel Libro I del Codice Civile, ma concentrandosi soprattutto sugli interventi *ad hoc* posti in atto dal legislatore italiano per il settore *non profit*.

In via preliminare va osservato come la dottrina abbia da sempre ritenuto essenziale alla sistemazione organica della legislazione italiana sul settore *non profit* l'auspicata riforma del Libro I, Titolo II, del Codice civile, concernente la disciplina delle persone giuridiche, che già dagli anni Novanta si ripropone a seguito della diffusione esponenziale degli enti del settore *non profit* nel tessuto economico italiano, del loro perseguimento costante dell'attività imprenditoriale e, infine, della promulgazione continua di nuove leggi speciali in tema di enti *non profit*.

In proposito va ricordato che le istanze di modifica sono state raccolte, in sede istituzionale, nella prima metà degli anni Novanta, dalla Commissione presieduta da Sabino Cassese⁴ e, alla fine della seconda metà, dalla Commissione presieduta da Luigi Rovelli, istituita durante la XIII legislatura dal Ministro della Giustizia, che, nel conferire il mandato per la revisione del diritto commerciale, ha esplicitamente segnalato *“l'esigenza di regolamentare, anche in relazione all'attività di impresa, la realtà del cosiddetto Terzo settore, rivedendo la normativa generale sulle associazioni e sulle fondazioni”*.

Il presente studio mira altresì ad analizzare quali siano state le considerazioni che hanno condotto il legislatore a delineare tale quadro di riferimento e ad esaminare se il legislatore sia riuscito o meno a cogliere le nuove esigenze emerse dai cambiamenti del tessuto economico e sociale che hanno contribuito in modo

⁴ AA.VV., *L'inquadramento giuridico dell'associazionismo di promozione sociale all'interno del terzo settore*, ISFOR, 2010, evidenzia che la Commissione presieduta da Sabino Cassese *“aveva indicato come prioritaria la riforma degli enti collettivi del libro primo ed, in particolare, aveva suggerito le seguenti proposte: a) trasformazione delle modalità di attribuzione della personalità giuridica; b) abrogazione dell'art. 17 del codice civile; c) spostamento delle funzioni di controllo dall'autorità amministrativa agli organi giurisdizionali”* (p. 27).

significativo all'espansione del settore sia sotto un profilo dimensionale sia sotto un profilo strutturale.

Infatti, il ruolo via via crescente assunto dal settore *non profit* è da ricercarsi nell'evoluzione che ha complessivamente caratterizzato il sistema di *Welfare* nel nostro Paese, che nel tempo si è sviluppato in via incrementale, cioè venendo incontro, di volta in volta, ai bisogni di classi specifiche di individui, piuttosto che definendo un sistema di sicurezza generale per tutti i cittadini, a cui si affianca la ormai storica "crisi fiscale dello Stato"⁵ che non permette più al settore pubblico di garantire, come in precedenza, l'erogazione e la gestione dei servizi ai cittadini.

Il settore *non profit* supplisce, quindi, da un lato, alle carenze dello Stato, e da altro lato, alla contestuale perdita di fiducia nell'economia di mercato, rappresentando *"la terza via per la realizzazione del generale benessere economico della persona, alternativa sia al mercato, che all'erogazione da parte dello Stato"*⁶.

Come è stato affermato, infatti, il settore *non profit* ha ridefinito i "confini tradizionalmente studiati" dello Stato e del mercato *"proprio perché questi sono stati esaminati nel quadro di un sistema ad economia capitalistica mista e assistenziale: nel momento in cui questo sistema entra in crisi e nuovi soggetti non profit si affacciano alla ribalta, ecco che si ha un mutamento dei termini di paragone, poiché è la Società civile che ricompare e rivendica un proprio ruolo nell'ordinamento giuridico, in ciò coadiuvata dalla crisi della economia mista e dall'espandersi della cosiddetta economia civile e o sociale o, se si preferisce, solidale"*⁷.

Il tradizionale rapporto esistente tra Stato e mercato viene perciò ad essere modificato dovendo essere valutato anche in relazione alla *"presenza di quello che sinteticamente si definisce terzo settore e che è composto da tutti quei soggetti che operano nella produzione di beni e servizi senza fini di lucro"*⁸.

Come noto, l'importante ruolo che svolgono le formazioni sociali a favore della società civile viene richiamato anche nell'Enciclica *Caritas in Veritate*, al punto

⁵ Cfr. O'CONNOR J., *La crisi fiscale dello Stato*, Torino, 1979.

⁶ SALATINO G., *L'impresa sociale*, in *Contratto e impresa*, 2011, n. 2, p. 395.

⁷ GHETTI G., *Lineamenti di diritto pubblico dell'economia*, Milano, 2001, p. 98.

⁸ GHETTI G., *op. ult. cit.*, p. 98; che osserva che *"l'importanza della presenza di questi soggetti è resa ancora maggiore dalla crisi del sistema di Welfare dovuta alle difficoltà della finanza pubblica di sopportare molto degli oneri relativi alle prestazioni che sono erogate dallo Stato assistenziale; queste difficoltà – che sovente si trasformano in vera e propria impossibilità – non eliminano però l'esigenza che questi servizi vengano resi: si tratta, dunque, di individuare a carico di quale atro settore essi debbano essere posti"*.

7, che evidenzia come *“impegnarsi per il bene comune è prendersi cura, da una parte, e avvalersi, dall'altra, di quel complesso di istituzioni che strutturano giuridicamente, civilmente, politicamente, culturalmente il vivere sociale, che in tal modo prende forma di pólis, di città. Si ama tanto più efficacemente il prossimo, quanto più ci si adopera per un bene comune rispondente anche ai suoi reali bisogni”*.

Tutto ciò premesso, si rileva che la nostra Carta costituzionale esprime nell'art. 2⁹ la relazione che sussiste tra Stato, individuo e comunità intermedie - che sono considerate quali parti attive della vita dello Stato - e considera che le formazioni sociali sono necessariamente elementi imprescindibili per la libera espressione dell'uomo.

Infatti, come sottolineato da autorevole dottrina, dalle previsioni dell'art. 2 discendono *“precisi punti fermi”*, che considerano anche come *“le formazioni sociali vengono riconosciute e garantite a livello costituzionale non come tali ma nella misura in cui consentono e favoriscono il libero sviluppo della persona o nella misura in cui garantiscono la tutela di «interessi diffusi» rilevanti costituzionalmente”*¹⁰.

⁹ L'origine cristiano - democratica dell'art. 2 è stata individuata da Giuseppe DOSSETTI in *Atti della Commissione per la Costituzione*, Segretariato generale della Camera dei deputati, VI, p. 322, nel rovesciamento della concezione fascista *“della dipendenza del cittadino dallo Stato”* e sintetizzata in un indirizzo che *“a) riconoscesse la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella; b) riconoscesse ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale, anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.) e quindi per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato; c) che perciò affermasse l'esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti della comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato”*.

¹⁰ BARBERA A., *Art. 2*, in BRANCA G. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Roma, 1975, p. 109, che sottolinea come *“se dietro al valorizzazione delle comunità intermedie come strumento di tutela di interessi diffusi sta un'eccessiva fiducia, di stampo liberale, nella «azionibilità» degli interessi e una possibile svalutazione delle prospettive di una «organizzazione» diversa del potere, dietro la valorizzazione delle comunità intermedie come mezzo di difesa e sviluppo della persona sta invece tutta una tradizione cattolica, legata contemporaneamente all'avversione verso lo Stato laico risorgimentale nonché al corporativismo e al personalismo francesi, reinterpretata negli anni '50, sulla base dell'esperienza anglosassone, da spiriti desiderosi di ritrovare nel grembo delle comunità intermedie quello spazio per lo sviluppo della persona umana che il materialismo capitalista, utilizzando anche il supporto del potere pubblico, andava vieppiù mortificando. Questa tradizione non si può certo respingere del tutto, permeando di sé il pluralismo stesso su cui si fonda l'ideologia di base della Costituzione e riuscendo anche a collegarsi ad una visione complessiva dei valori della persona”*.

Storicamente va evidenziato che il modello giuridico dell'ente *non profit* è stato caratterizzato da una scarsa evoluzione normativa, e ciò appare anche in parte riconducibile *“allo sviluppo incompleto che nel nostro ordinamento ha avuto il principio pluralistico”*¹¹.

Il principio pluralistico in Italia si è, come noto, sviluppato lentamente ed *“ha finito per affermarsi come principio del «pluralismo assistito», inteso come connessione da parte dello Stato di privilegi e condizioni di favore alle formazioni sociali che adempiano requisiti puramente formali, senza che venisse però formalmente riconosciuto uno spazio giuridico ai soggetti nella cura degli interesse della collettività”*¹².

Le formazioni sociali presenti nel nostro ordinamento sono, in senso generale, volte all'aiuto dell'altro e quindi sono espressione del *“principio della reciprocità”*, caratteristico delle organizzazioni *non profit*, da intendersi quale *“relazione che postula un qualche bilanciamento tra ciò che si dà e ciò che ci si aspetta di ottenere in cambio, un bilanciamento che non si manifesta però in un preciso rapporto di scambio (o prezzo relativo), ma il cui ambito di variabilità dipende dalla diffusione tra i soggetti interessati di sentimenti morali quali la simpatia e la benevolenza. La reciprocità non può dunque essere spiegata solamente nei termini del paradigma del self-interest”*¹³.

L'importanza che il settore *non profit* riveste all'interno del territorio nazionale è nota, e recentemente evidenziata anche dai dati Istat 2015 (Annuario Statistico italiano 2015).

L'Istat rileva, infatti, che in Italia sono presenti 12.183 istituzioni pubbliche e 301.191 istituzioni *non profit*¹⁴; il dato disaggregato relativo alle 301.191 istituzioni *non profit* registra che nel settore *“operano 951.580 lavoratori retribuiti, di cui*

¹¹ GOLINO C., *Enti non profit, attività di impresa e concorrenza*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2006, n. 3, p. 800.

¹² GOLINO C., *op. ult. cit.*, p. 800. Con riferimento all'espressione *«pluralismo assistito»*, l'A. rinvia a RESCIGNO P., *Conclusioni*, in *Riforma costituzionale e nuova disciplina delle fondazioni di origine bancaria*, (a cura di) BOTTARI C., Rimini, 2003. L'A evidenzia che questa posizione è *“in contrasto con quanto avveniva, ad esempio, negli Stati Uniti d'America, ove da sempre è diffusa e prevalente la concezione che l'erogazione dei servizi spetta in primis non già allo Stato, bensì alla comunità che deve affrontare da sé e risolvere i problemi che, di volta in volta, si presentano all'interno di essa: solo ove quest'ultima non possa agire, interviene lo Stato, ma con funzioni esclusivamente di tipo «residuale» (residual view of social Welfare)”*.

¹³ Si veda ZAMAGNI S., *Non profit come economia civile. Per una fondazione economica delle organizzazioni non profit*, Bologna, 1998, p. 39.

¹⁴ Cfr. p. 723 dell'Annuario Statistico italiano 2015 – Istat.

680.811 addetti (dipendenti) e 270.769 lavoratori esterni (collaboratori con contratto a progetto, coordinato e continuativo e con contratto occasionale, prestatori d'opera), 5.544 lavoratori temporanei e oltre 4,7 milioni di volontari. L'associazione non riconosciuta rappresenta la principale forma giuridica del settore non profit, con il 66,7 per cento di istituzioni che impiegano il 62,4 per cento dei volontari e il 52,6 per cento dei lavoratori esterni del settore. Più ridotta la presenza in queste realtà dei lavoratori dipendenti (il 12,4 per cento) che si concentrano invece nelle cooperative sociali (il 47,1 per cento), forma giuridica che raccoglie il 3,7 per cento delle istituzioni non profit ma che in termini di lavoratori temporanei impiegati (pari al 25,5 per cento del totale) rappresenta una quota consistente del settore”.

Il dato disaggregato evidenzia altresì che il 22,7 per cento delle istituzioni non sono associazioni riconosciute, mentre le fondazioni sono oltre 6 mila, ed il 4,8 per cento delle istituzioni adotta una diversa forma giuridica (esse sono, infatti, costituite principalmente da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, comitati, società di mutuo soccorso, istituzioni sanitarie o educative)¹⁵.

2. La disciplina giuridica del settore non profit nell'ordinamento italiano: molteplicità di fonti normative e assenza di disciplina organica della materia.

L'importanza che il settore *non profit* riveste non da oggi all'interno del nostro ordinamento delinea la necessità di definire giuridicamente gli enti che operano in esso.

Il presente studio intende in particolare analizzare come il legislatore nazionale abbia previsto, nel tempo, interventi specifici inerenti gli enti del settore *non profit* non giungendo però ancora all'emanazione di una riforma completa ed omogenea.

Come noto, infatti, per delineare un completo quadro di riferimento è necessario richiamare sia le specifiche disposizioni relative agli enti non lucrativi contenute nel Codice Civile, Libro I, sia disposizioni normative di settore che

¹⁵ Cfr. p. 728 dell'Annuario Statistico italiano 2015 – Istat.

disciplinano, di volta in volta, ed in un arco temporale molto ampio, l'attività che enti privati non lucrativi pongono in essere¹⁶.

Il nostro Codice Civile, nello specifico, contempla all'interno del Libro I, quali forme giuridiche gli enti *non profit* le associazioni, e fondazioni ed i comitati, rinviando come evidenziato al Libro V le disposizioni relative alle società cd. commerciali¹⁷. Come noto, le associazioni, in senso generale, sono caratterizzate dalla libera iniziativa dei privati e sono “*amministrate da privati, indipendenti dal governo ovvero dai poteri pubblici, vincolate alla non distribuzione di utili eventualmente conseguiti e perseguono uno scopo sociale rilevante e ritenuto meritorio dal legislatore*”¹⁸.

L'ente associativo viene quindi ad essere caratterizzato da due aspetti di fondo: il primo inerente la variabilità e pluralità dei componenti dell'ente associativo in relazione alla sua nascita, durata ed estinzione, mentre il secondo relativo alla struttura organizzativa dell'ente stesso. In senso generale la istituzione di un ente plurisoggettivo a struttura associativa presuppone l'accordo tra due o più persone per costituire un vincolo giuridico in vista della realizzazione di un interesse comune, il cui scopo, oggetto e struttura sono puntualizzati nell'atto costitutivo.

Le associazioni possono essere riconosciute ovvero non riconosciute e da ciò discendono diversi oneri¹⁹; se l'associazione richiede il formale riconoscimento dovrà richiamarsi alle disposizioni del D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361 “*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone*

¹⁶ Si rinvia, con specifico riferimento al settore museale, a DENUZZO A., *La disciplina costituzionale dell'intervento delle fondazioni nel settore museale (e un confronto con l'esperienza tedesca)*, in *Aedon*, 2013, n. 3, p. 7 – 15.

¹⁷ La distinzione presente all'interno del Codice Civile tra enti del Libro I e enti del Libro V rileva sotto diversi profili (contabile, amministrativo, tributario ecc.); ai fini del presente studio, e come si avrà modo di analizzare nel paragrafo 3, si pone particolare attenzione ai limiti relativi della distinzione proposta dal legislatore relativamente all'esercizio dell'attività d'impresa. Va infatti evidenziato che “*la nozione giuridica di imprenditore, dalle quali indirettamente si ricava anche quella di impresa, sono state, come è ben noto, oggetto di analisi e discussioni minuziose, in quanto la qualificazione di un soggetto come imprenditore è un presupposto per l'applicazione di altre norme, quelle che compongono il cosiddetto statuto generale dell'imprenditore*”, così WEIGMANN R., *L'impresa nel codice Civile del 1942*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2014, n. 1, p. 16.

¹⁸ SANTUARI A., *Le Onlus. Profili civili, amministrativi e fiscali*, Padova, 2007, p. 12.

¹⁹ LUBELLI V., *L'intervento giudiziale e i suoi limiti in materia di associazioni non riconosciute*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, n. 1, p. 87 – 92; OTTIERI L., *Osservazioni in tema di fusioni tra associazioni non riconosciute*, in *Rivista di diritto societario*, 2009, n. 1, pt. 2, p. 102 – 106; BAGNATO F. – TOMASSINI A., *Le responsabilità verso il Fisco nelle associazioni non riconosciute*, in *Corriere tributario*, 2010, n. 36, p. 2986 – 2991; RUSSO A., *Le associazioni non riconosciute e le connesse responsabilità patrimoniali*, in *Bollettino tributario d'informazioni*, 2014, n. 4, p. 268 – 271.

giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"²⁰.

Per le fondazioni che, invece, trovano la propria ragion d'essere nella volontà del fondatore di costituire la fondazione, o con atto pubblico ovvero con testamento²¹; come per le associazioni, la disciplina delle fondazioni, la normativa di riferimento è quella del Codice Civile e del D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361.

Relativamente all'atto di fondazione *"si è soliti distinguere un contenuto (negozio) dispositivo, con riguardo alla destinazione del (o parte del) patrimonio del (o dei) fondatore allo scopo istituzionale, e un contenuto (negozio) di organizzazione, relativamente alle disposizioni che imprimono un assetto strutturale all'ente e regolano lo svolgimento dell'attività"*²².

Al nucleo originario delle fondazioni, *"limitato prossochè esclusivamente alle fondazioni di erogazione e a quelle costituite per testamento, quindi attive post mortem"*, si affiancano anche *"fondazioni operative come imprese, fortemente capitalizzate per le produzioni di utili ad incremento del patrimonio (iniziale). Le ragioni di questa preferenza vanno ravvisate, oltre che nella natura non profit delle iniziative perseguite, che consente, non producendo utili o devolvendo gli eventuali utili nella stessa attività svolta, il massimo risultato rispetto ai mezzi impiegati"*²³.

La diversità di costituzione della associazione e della fondazione, nonché delle modalità con cui viene conferito il patrimonio (si parla di "patrimonio" nel caso delle associazioni riconosciute e delle fondazioni ed invece la legge usa l'espressione di

²⁰ Si veda DE GIORGI M. V., *Finalmente in vigore il regolamento che semplifica la procedura di riconoscimento delle persone giuridiche disciplinate nel primo libro del codice civile*, in *Studium iuris*, 2001, n. 2, p. 141 – 147.

²¹ Cfr. art. 14 Codice Civile.

²² SENIGAGLIA R., *Fondazione*, in *Digesto delle discipline privatistiche – sezione civile*, Torino, 2012, VII aggiornamento, p. 514 -533. Per una disamina del più recente dibattito su una particolare tipologia di fondazione, quale la fondazione bancaria, si rinvia, per tutti, a CASSESE S., *Da fondazioni bancarie ad enti "non profit"*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 1995, n. 4, p. 479-783; ALPA G., *op. ult. cit.*; COSTI R., *Le fondazioni bancarie: un nuovo governo dell'economia?*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2011, n. 4, p. 1 – 8; ZOPPINI A., *Sulla natura giuridica delle fondazioni di origine bancaria*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2014, n. 4, p. 647 – 651; CORRADO O. C., *Le fondazioni bancarie: dal controllo delle banche al non profit*, in *Rassegna tributaria*, 2014, n. 3, p. 416 – 452; SANASI D'ARPE V., *La composizione organica delle fondazioni bancarie. Limiti all'autonomia statutaria e doveri di controllo dell'organo vigilante*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2015, n. 21, p. 66 – 73.

²³ BUQUICCHIO M., *Le fondazioni nell'attuale assetto economico-giuridico del terzo settore*, in *Rivista del Notariato*, 2013, n. 4, pt. 3, p. 1033.

“fondo comune” e di “fondi raccolti” per i comitati) viene a contraddistinguere maggiormente i comitati²⁴.

Essi infatti sono caratterizzati dalla presenza di *“una compagine a base volontaria — ma non occorre che la volontà venga manifestata mediante atto scritto — numericamente ristretta, e — secondo alcuni — a struttura chiusa, che ha una durata tendenzialmente transitoria e che persegue finalità assistenziali o promozionali avvalendosi di mezzi finanziari ricevuti da terzi”*²⁵.

L’art. 39 del Codice Civile specifica in proposito che *“i comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali”*, ed il successivo art. 41 prevede che *“qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse”*.

Alla normativa di riferimento contenuta nel Codice Civile, come ricordato, si affianca anche una normativa settoriale che, come si avrà modo di analizzare in questa sede, pur senza pretese di esaustività, perviene alla definizione di specifiche figure organizzative che a vario modo operano nel settore *non profit*.

In questo senso il legislatore nazionale interviene con legge 26 febbraio 1987, n. 49 relativa alla *“Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo”*²⁶, in tema di organizzazioni non governative; tale norma è stata recentemente abrogata e sostituita dalla legge 11 agosto 2014 n. 125 *“Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”*, che all’art. 26, comma 2, specifica che *“sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro”*²⁷.

²⁴ TAMPIERI M., *Il comitato figura giuridica del mondo non profit*, in *Non profit*, 1999, p. 537-563.

²⁵ BASILE M., *Comitati*, in *Digesto delle discipline privatistiche – sezione civile*, Torino, 1988, p. 1 ss.

²⁶ Il riferimento è per tutti a CASSESE S. – FRANCHINI C., *La nuova disciplina della cooperazione in Italia con i Paesi in via di sviluppo: il quadro generale*, in *Diritto e società*, 1989, n. 2, p. 333 – 346.

²⁷ Prosegue l’art. 26 specificando che tali organizzazioni sono: le organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell’aiuto umanitario; organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale; organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del micro credito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo; le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti; le imprese

Un secondo intervento settoriale in tema di enti *non profit* è previsto dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, quale “*Legge-quadro sul volontariato*”²⁸ che all’art. 2 chiarisce che “*per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà*”²⁹.

Sempre nel 1991 la legge dell’8 novembre, n. 381, relativa alla “*Disciplina delle cooperative sociali*”³⁰, prevede specifici riferimenti al loro scopo non lucrativo, stabilendo che esse “*hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate*”³¹, nonché disponendo all’art. 2 che “*oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente*”.

Successivamente la legge 7 dicembre 2000, n. 383³² relativa alle associazioni di promozione sociale afferma che “*la Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia;*

cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali; nonché le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

²⁸ Il rinvio è per tutti a MORABITO P., *Legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991. Luci ed ombre*, in *Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana*, 1992, n. 1, p. 33 – 56 e a RESCIGNO P., *Autonomia privata e legge nella disciplina del volontariato*, in *Giurisprudenza italiana*, 1993, n. 1, p. 1 – 6.

²⁹ Si rinvia a MARIANI M., *Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge-quadro sul volontariato. Commento all’art. 2 (Attività di volontariato)*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 1993, n. 4, p. 785 – 794.

³⁰ Si rinvia *ex multis* a MARIANI M., *La legge 8 novembre 1991, n. 381 sulle cooperative sociali*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1992, n. 2, p. 209 – 220; a FRANZONI M., *Etica del legislatore nel governo dell’impresa cooperativa*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1993, n. 2, p. 493 – 504; a MELE E., *Disciplina delle cooperative sociali. Evoluzione e prospettive del convenzionamento a seguito della legge n. 381 del 1991*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 1993, n. 5 - 6, p. 521 – 527.

³¹ Art. 1 della l. 8 novembre 1991, n. 381.

³² In tema si vedano MARASA’ G., *Riflessioni su oggetto e scopi delle associazioni del Libro I del codice civile nelle prospettive di riforma*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2001, n. 4, p. 303 – 310; PONZANELLI G., *Approvata la legge sulle associazioni di promozione sociale*, in *Il Corriere giuridico*, 2001, n. 2, p. 155 – 157; SICONOLFI P., *Le associazioni di promozione sociale*, in *Quaderni regionali*, 2001, n. 3, p. 955 – 975.

*favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale*³³, e dispone che “*sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati*”³⁴.

Un ulteriore intervento in materia di enti *non profit*, che si configura come un intervento trasversale in materia, è riconducibile all’emanazione del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 relativo al “*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*”³⁵, che però non ha “*direttamente inciso sul piano delle qualificazioni e del relativo regime civilistici degli enti non profit, limitandosi a regolamentare i vari profili tributari*”³⁶.

In questo senso, anche la specifica previsione contenuta nel d.lgs. 460/1997 in tema di ONLUS non mira a definire una nuova categoria di ente *non profit*, tant’è che il d.lgs in parola prevede all’art. 10 che “*sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata*”³⁷.

³³ Art. 1 della l. 7 dicembre 2000, n. 383.

³⁴ Art. 2 della l. 7 dicembre 2000, n. 383.

³⁵ Il d.lgs. ha dato attuazione alle deleghe contenute nei commi 186 e 187 dell’art. 3 della l. 23 dicembre 1996, n. 662 relativi al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciale, nonché ai commi 188 – 189 della medesima legge relativi alla disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In tema il rinvio è per tutti a ZAMAGNI S., *Associazionismo di promozione sociale, democrazia deliberativa e sviluppo civile*, in *Aretè: quadrimestrale dell’Agenzia per le ONLUS*, 2010, n. 1, p. 11 – 42.

³⁶ ALPA G., *Enti senza scopo di lucro nel diritto civile e profili di responsabilità civile*, in *Altalex*, 26/11/2013.

³⁷ A norma dell’art. 10, comma 8, del d.lgs. 460/1997 “*sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991*”.

Il d.lgs. 460/1997 stabilisce anche che deve essere espressamente previsto che “*(a) lo svolgimento di attività in uno o piu’ dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.*

Il parere reso della Commissione Parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, approvato “*ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sullo schema di decreto legislativo recante disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*”, evidenzia come ci si trovi “*di fronte al fatto nuovo e rilevante rappresentato dalla sempre più diffusa percezione e convinzione che il terzo settore nel suo complesso rappresenta un fattore autonomo e rilevante del processo di sviluppo economico e sociale del Paese*”; ed in particolare il terzo settore ha il merito di “*operare affinché, attraverso la responsabile partecipazione di gruppi sempre più estesi di cittadini, le fasce più svantaggiate possono essere protagoniste dello sviluppo anziché scivolare sempre di più verso condizioni di esclusione sociale*”³⁸.

Partendo da questo assunto la Commissione afferma che l’obiettivo “*per tutti i soggetti non profit, siano esse fondazioni, associazioni, cooperative sociali, società di mutuo soccorso, è quello di mettere in campo un sistema di incentivi che spinga questi soggetti verso il mercato, e contribuisca a creare il mercato del welfare. Un sistema di incentivi deve anche contribuire allo sviluppo della vita associata, e al*

1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS»”.

³⁸ Parere approvato ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sullo schema di decreto legislativo recante disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, della Commissione Parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, p. 1.

riconoscimento pieno (già insito peraltro nella legislazione vigente) del valore sociale della partecipazione alla vita civile, del mutuo soccorso, del senso di comunità, del senso di appartenenza che l'aggregazione per fini comuni sviluppa"³⁹.

Come anticipato, nonostante l'importante innovazione che le previsioni contenute nel d.lgs 460 producono sul settore *de quo*, esse non paiono mirate ad attuare una riorganizzazione del settore, ma hanno l'intento di identificare diverse modalità con cui sostenere il settore *non profit*; il d.lgs. 460 si concentra infatti sullo strumento della agevolazione fiscale per valorizzare le attività che sono effettivamente svolte dall'ente *non profit*, "con la conseguenza che la semplice qualificazione dell'organizzazione come ente *non profit* non comporta immediatamente il diritto alla fruizione di benefici fiscali, che andranno invece subordinati al controllo sulle attività effettivamente svolte"⁴⁰.

Successivamente, il complesso quadro di riferimento viene ad essere parzialmente integrato con l'emanazione del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155⁴¹ che

³⁹ Parere approvato ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sullo schema di decreto legislativo recante disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, della Commissione Parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, p. 1.

⁴⁰ BOZZAO P., *Tutela della salute e ruolo delle organizzazioni non profit*, in *Ragiusan*, 1999, n. 176, p. 22.

⁴¹ In attuazione della l. 13 giugno 2005 che reca "Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale", che prevede all'art. 1 che la disciplina deve essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi: "a) definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale, nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell'impresa sulla base: 1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi; 2) del divieto di redistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all'attività dell'impresa; 3) dell'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale o ad incremento del patrimonio; 4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione; b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente, omogenee disposizioni in ordine a: 1) elettività delle cariche sociali e relative situazioni di incompatibilità; 2) responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi; 3) ammissione ed esclusione dei soci; 4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale, nonché di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa; 5) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione dell'impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1002, n. 59 e successive modificazioni; 6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; 7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza; 8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dell'impresa per le obbligazioni da questa assunte; 9) previsione di organi di controllo; 10) forme di partecipazione nell'impresa anche

disciplina la figura dell'impresa sociale *“sollecitata sia dagli operatori del terzo settore (a cui premeva di vedere riconosciuto nell'ordinamento giuridico il ruolo imprenditoriale da essi svolto nell'economia), sia dagli stessi soggetti for profit (i quali lamentavano la sistematica lesione del principio di libera concorrenza ad opera di soggetti de facto non sottoposti alla disciplina dell'imprenditoria commerciale, degli enti societari e delle procedure concorsuali in ragione del vuoto normativo esistente in materia)”*⁴².

Il d. lgs. 155 prevede, altresì, all'art. 1, comma 1, che possono acquisire la qualifica di impresa sociale *“tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”*, e che soddisfano i requisiti di utilità sociale specificati all'art. 2, di assenza dello scopo di lucro come definito all'art. 3 e di struttura proprietaria e disciplina dei gruppi stabiliti all'art. 4.

Il riconoscimento dell'impresa sociale cui perviene il d.lgs. 155 è un riconoscimento che non è incondizionato, poiché si ritiene che *“il rischio che le organizzazioni non profit, prese dall'esercizio dell'attività imprenditoriali, avrebbero iniziato a trascurare quelle che erano le loro finalità istituzionali”*, e quindi, *“onde evitare questa deriva, il legislatore del d.lgs. n. 155 del 2006, quale contrappeso, ha vincolato l'output dell'attività delle predette organizzazioni, che avrebbe dovuto avere ad oggetto beni o servizi di utilità sociale; e che in ogni caso avrebbe dovuto essere volta al perseguimento dell'interesse generale”*⁴³.

per i diversi prestatori d'opera e per i destinatari delle attività; 11) una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d'azienda in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale; 12) conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell'impresa sociale, derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell'impresa sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia di lavoro e di sicurezza, nonché della contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dell'impresa sociale; c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali; d) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa dominante”.

⁴² GOLINO C., *op. ult. cit.*, p. 814. In tema si rinvia altresì a FRANCESCHETTI B. M., *Sulla capacità di sopravvivenza della Social enterprise nazionale*, in *Economia e diritto del terziario*, 2013, n. 1, pt. 2, p. 127 – 149.

⁴³ SALATINO G., *op. ult. cit.*, p. 396.

L'identificazione di una “*figura trasversale*” come quella dell'impresa sociale rispetto a quelle tipicamente previste dal Codice Civile si caratterizza infatti per “*coniugare, all'interno della stessa organizzazione, elementi imprenditoriali e motivazioni solidaristiche, muovendo da un modello organizzativo definito ex novo*”⁴⁴.

Ciò che caratterizza l'impresa sociale è, a ben vedere, il valore aggiunto di essa che risiede “*nel tentativo di produrre servizi ad alto contenuto relazionale, nel cercare di fare rete con esperienze del terzo settore, nel produrre esternalità positive per la comunità*”⁴⁵.

La dottrina ha sottolineato come nella fattispecie dell'impresa sociale sia possibile rinvenire “*un'impostazione anglosassone ed una europeo-italiana. La prima muove da iniziativa top – down in cui un imprenditore, un filantropo, un'azienda, mettono a disposizione risorse e relazioni per creare un social business e correggere il capitalismo. La seconda, specialmente nella lunga tradizione storica italiana, intende promuovere l'impresa sociale quale iniziativa auto-gestita del basso, innestandola sul mondo dell'associazionismo, della cooperazione, della cooperazione sociale, delle casse rurali, delle banche di credito cooperativo, e così via. È, quest'ultimo, un approccio che nasce dalla percezione di bisogni da parte di comunità, a cui si risponde utilizzando la forma d'impresa e (anche) le metodologie del profit*”⁴⁶.

L'impresa sociale è, quindi, diversamente da quanto abbiamo potuto analizzare per le previsioni contenute nel d.lgs. n. 460, una nuova figura giuridica che produce e scambia beni e servizi al pari di altre imprese, ma che al contempo persegue una finalità diversa rispetto a quella della distribuzione degli utili; in altre parole l'impresa sociale può essere “*definita come un ente non profit avente quale oggetto statutario l'esercizio di un'impresa commerciale, ma privo di un fine lucrativo o mutualistico*”⁴⁷.

⁴⁴ GOLINO C., *op. ult. cit.*, p. 814.

⁴⁵ MACERONI M., *L'iscrizione dell'impresa sociale nell'apposita sezione del registro delle imprese*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2010, n. 2, p. 284, che prosegue evidenziando che “*fondamentali sono la promozione dello sviluppo locale, l'adozione di valori quali la giustizia sociale, la garanzia di democraticità dell'organizzazione e di un coinvolgimento diretto dei lavoratori nella gestione, le pari opportunità e la riduzione delle disuguaglianze*”.

⁴⁶ BELLANCA N., *Elementi di teoria dell'impresa sociale*, in *Non profit*, 2011, n. 4, p. 28.

⁴⁷ GOLINO C., *op. ult. cit.*, p. 814.

Le nuove previsioni legislative del 2006 non appaiono, quindi, orientate alla definizione di un omogeneo quadro di riferimento per il settore *non profit*, bensì inseriscono all'interno di un panorama già variegato di enti *non profit* una nuova ulteriore forma organizzativa che si va ad aggiungere a quelle già presenti, pur presentando caratteristiche innovative rispetto alle esigenze proprie di questo settore.

Infatti gli interventi successivi hanno modificato *“in modo sensibile sia l'originaria concezione delle associazioni e delle fondazioni, sia la legislazione di settore, perché ciascun intervento ha eroso i dogmi sui quali erano costruite le regole del codice, ed ha finito per rifluire addirittura in alcune modificazioni del Codice civile e della normativa riguardante le procedure di riconoscimento della personalità giuridica”*⁴⁸.

3. L'esercizio dell'attività d'impresa da parte degli enti non profit: verso una direzione imprenditoriale del terzo settore.

All'interno del quadro giuridico normativo appena delineato, la dottrina si è soffermata ad analizzare l'aspetto relativo alla possibilità per gli enti *non profit* di esercitare una attività d'impresa: per vero, il dibattito ha origine dalla mancanza di una specifica previsione normativa del Codice Civile⁴⁹ che non ha espressamente

⁴⁸ ALPA G., *Responsabilità sociale dell'impresa e finalità sociali degli enti non profit*, in *Vita notarile*, 2005, n. 3, p. 1239; lo stesso A. ricorda che gli interventi posti in essere dal legislatore erano destinati *“dapprima a consentire alle associazioni di volontariato di acquisire beni immobili e beni mobili registrati, senza chiedere il riconoscimento della personalità giuridica, alle Onlus, di poter svolgere attività economica, purchè non unica o prevalente, alle associazioni di promozione sociale, di svolgere attività di natura commerciale, artigianale e agricola, si è venuta così modificando in modo sensibile sia l'originaria concezione delle associazioni e delle fondazioni”*.

⁴⁹ Il Codice Civile accoglie infatti al suo interno una tradizione cui se ne contrappone, a livello storico, una diversa *“presente sia nel mondo anglosassone che in Germania, per la quale le società si costituiscono per un qualunque scopo legittimo; si rilevava, poi, la diffusa prassi di utilizzare anche in Italia le società per azioni o a responsabilità limitata per gli scopi più diversi, per concludere che «lo scopo di lucro è venuto affievolendosi», fino a fare del contratto di società un negozio astratto”*, così PORZIO M., *Allo scopo di dividerne gli utili*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2014, n. 1, p. 661, che rinvia a SANTINI G., *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Rivista di diritto civile*, 1973, n. 2 p. 155, che evidenzia che *“nel moderno sviluppo economico – sociale lo scopo di lucro è venuto affievolendosi come elemento caratterizzante la società, fino a consentire la presenza della struttura societaria anche quando lucro non solo concretamente, ma anche astrattamente, viene dalle parti considerato come meramente eventuale oppure del tutto escluso, nella sostanza o finanche (nelle società calcistiche) nella forma, con apposita clausola statutaria”*.

previsto la possibilità che le associazioni o le fondazioni svolgessero attività d'impresa.

Il dibattito dottrinale viene sollecitato non solo dal crescente ruolo che il settore *non profit* ha assunto nella società civile, ma anche dalla considerazione che tali enti soddisfano nel tempo un numero sempre crescente di esigenze.

La crescita dimensionale e strutturale che viene a caratterizzare gli enti *non profit* genera conseguentemente anche un incremento delle attività che essi pongono in essere; a fronte di questa crescita economico – aziendale degli enti *non profit* la dottrina si chiede se essi esercitino attività d'impresa e se tale attività sia compatibile con quanto previsto dal Codice Civile in relazione alla distinzione operata tra enti del Libro I ed enti del Libro V.

Va peraltro ricordato che nel contesto socio – culturale nel quale è maturato il Codice Civile *“non si poteva di certo ipotizzare che le associazioni, le fondazioni e i comitati potessero assumere, come accade oggi, strutture organizzative del tutto idonee allo svolgimento dell'attività di impresa ove agiscono sul mercato in concorrenza con organismi collettivi tradizionalmente impiegati in attività di natura imprenditoriale”*⁵⁰.

Storicamente, infatti, all'interno del Codice Civile *“gli enti del libro I, essendo votati al perseguimento di finalità altruistiche non potevano assolutamente svolgere attività d'impresa; le forme giuridiche elettive (o meglio, esclusive) per lo svolgimento di tale attività, erano quelle previste nel libro V, visto che gli enti descritti in questo libro, si caratterizzavano per lo scopo di lucro”*⁵¹.

In questo senso il carattere obsoleto delle previsioni contenute nel Codice Civile entra, progressivamente in contrasto con il ruolo che gli enti *non profit* vanno assumendo, infatti essi hanno *“assunto posizioni che sono addirittura in competizione con le stesse società lucrative”*⁵².

Il dibattito relativo alla distinzione che caratterizza gli enti del Libro I ed enti del Libro V trova il suo punto focale nelle considerazioni relative

⁵⁰ GOLINO C., *op. ult. cit.*, p. 804.

⁵¹ SALATINO G., *op. ult. cit.*, p. 395, che osserva che *“il legislatore, nel descrivere nell'art. 2247 c.c. gli elementi costitutivi del contratto di società, ha attribuito assoluta rilevanza non tanto all'attività esercitata dall'ente (“l'esercizio in comune di un'attività economica”), ma soprattutto al risultato che quell'attività mire a perseguire, e cioè lo “scopo di dividerne gli utili”*.

⁵² PONZANELLI G., *Quali regole giuridiche per il Terzo settore?*, in *Rivista di Diritto Civile*, 1996, pt. II, p. 314.

all'“imprenditorialità” dell'attività svolta dagli enti *non profit* con riferimento all'art. 2082 del Codice Civile.

In proposito va ricordato che il dibattito in tema di nozione di “imprenditore”, contenuta nell'art. 2082 del Codice Civile, ha considerato come il requisito rilevante per la definizione di imprenditore non fosse “*quello della professionalità*” essendo infatti l'opinione più seguita “*nel senso che il problema verte sul significato da attribuire al requisito della economicità*”⁵³; in questo senso appare quindi necessario verificare se il metodo di gestione sia “*idonea al raggiungimento del pareggio ... quindi, un metodo di gestione finalizzato al conseguimento di un utile non è richiesto*”⁵⁴.

La dottrina⁵⁵ sul punto ha ritenuto che “*il carattere non lucrativo degli enti del Libro I non sia affatto incompatibile con l'esercizio di attività economica*”⁵⁶.

Con particolare riferimento agli enti *non profit* va inoltre segnalato che il carattere sociale dell'attività che essi svolgono non preclude che essi svolgano la loro attività “*con metodo imprenditoriale e possa essere programmata anche la produzione di utile (c.d. lucro oggettivo), purchè gli eventuali utili o avanzi di gestione realizzati non siano destinati alla soddisfazione di uno scopo economico dei partecipanti*”⁵⁷ (il c.d. lucro soggettivo).

L'ampiezza della nozione di impresa a livello dell'Unione europea viene esplicitata dalla Corte di Giustizia nella causa C- 41/90 al punti 21, che specifica che “*la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e delle sue modalità di*

⁵³ MARASA' G., *Impresa, scopo di lucro ed economicità*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2014, n. 1, p. 35.

⁵⁴ MARASA' G., *op. ult. cit.*, p. 36, che segnala come “*l'adozione di un metodo oggettivamente lucrativo può, invece, diventare necessario solo quando per lo svolgimento dell'attività impresa si faccia ricorso a forme organizzative che quel metodo richiedono in ragione della causa contrattuale, come in linea di principio, si verifica nel caso dei tipi di società del Titolo V del Libro V*”.

⁵⁵ Per tutti GALGANO F., *Associazioni non riconosciute e comitati*: art. 36 – 42, Bologna, 1976.

⁵⁶ GOLINO C., *op. ult. cit.*, p. 807. In proposito sottolinea MONTALENTI P., *Dall'impresa all'attività economica: verso una nuova sistematica?*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2014, n. 1, p. 45-52, che “*lo scopo di lucro come elemento caratterizzante dell'impresa si è via via neutralizzato: si pensi all'impresa a partecipazione statale; alla disciplina, poi modificata, introdotta negli anni '80 delle società calcistiche in forma di società per azioni senza scopo di lucro; alle società di diritto speciale; all'impresa sociale (d.lgs. 24 maggio 2006, n. 155). Di qui l'orientamento, ormai dominante in dottrina, che considera sufficiente l'economicità della gestione come elemento qualificante dell'impresa*” (p. 47).

⁵⁷ MARASA' G., *op. ult. cit.*, p. 39.

finanziamento”⁵⁸; con particolare riferimento ad un ente che non persegue lo scopo di lucro si esprime sempre la Corte di Giustizia (causa C-244/94⁵⁹, in relazione ad un ente *non profit* francese che gestisce un regime di assicurazione per la vecchiaia) richiamando la nozione precedente.

Il più recente contesto sociale in cui si sviluppa l'imprenditoria è approfondito dal Libro verde *“Imprenditorialità in Europa”* della Commissione europea del 21 gennaio 2003, ove si sottolinea come *“l'iniziativa imprenditoriale può essere presente in ogni settore e in ogni tipo di impresa”*⁶⁰, e che *“la cultura imprenditoriale ha rilievo per le aziende di ogni settore, tecnologico o tradizionale, piccole o grandi con assetti proprietari diversi, quali aziende familiari, imprese quotate in borsa, imprese ad economia sociale o organismi senza scopo di lucro, che spesso svolgono un'attività economica di rilievo”*⁶¹.

Le diverse forme imprenditoriali che caratterizzano l'Unione europea sono considerate dalla stessa Unione una vera e propria ricchezza; l'Europa deve pertanto garantire l'efficacia della sua imprenditorialità, mettendo a loro disposizione un quadro giuridico adattato alle particolarità di ciascuna, e permettendo loro di sviluppare liberamente le proprie attività e potenzialità; il Libro verde costituisce infatti *“una valida e simbolicamente significativa summa del pensiero politico europeo, fornendo una testimonianza chiara ed ufficiale di come l'Unione, oggi, ma con una visione prospettica, intenda ed interpreti la natura ed il ruolo dell'azienda”*⁶².

4. La legge di stabilità 2016: la società benefit. Nuove prospettive per il settore non profit?

⁵⁸ In Racc., I-1979, punto 21. Come noto, l'Unione europea definisce l'attività d'impresa anche all'interno della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla *“definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”* all'allegato I, art. 1 riprendendo la nozione della Corte di Giustizia ed affermando che *“si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica”*.

⁵⁹ In Racc., I-4022, punto 14.

⁶⁰ P. 6 del Libro Verde 21 gennaio 2003.

⁶¹ P. 6 del Libro Verde 21 gennaio 2003.

⁶² PIANTONI M., *Le politiche dell'Unione Europea a favore delle imprese e dell'imprenditorialità*, Milano, 2008, p. 32.

Nel quadro sopra descritto la recente legge del 28 dicembre 2015, n. 208 relativa a *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*⁶³, cd. legge di stabilità 2016, introduce una nuova forma societaria, la società *benefit* che compendia in sé caratteristiche riconducibili sia alla disciplina degli enti *non profit* sia alle discipline delle società del Libro V.

Viene infatti stabilito, all'interno della l. 208 al comma 376, che allo *“scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”*.

Il successivo comma 378 definisce il *«beneficio comune»*, di cui al comma 376, quale *“perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi”*; mentre con *«altri portatori di interesse»* si fa riferimento al *“soggetto o i gruppi di enti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile”*.

La stessa legge di stabilità 2016 prevede poi che le finalità della società debbano essere indicate *“specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina”*⁶⁴.

⁶³ Per una più ampia analisi degli interventi contenuti nella legge 208/2015 volti a dare impulso ad iniziative di *Welfare* privato si rinvia a MARIANETTI G., *Nuovo impulso al “welfare aziendale”*, in *Il Fisco*, 2016, p. 429 – 435.

⁶⁴ Art. 1, comma 377, della l. 28 dicembre 2015, n. 208. Il successivo comma 379 della medesima legge specifica che *“la società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre,*

La società benefit deve peraltro redigere annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune⁶⁵ che deve essere pubblicata nel sito interno della società⁶⁶.

L'innovatività che caratterizza questo modello societario viene evidenziata nel Comunicato alla Presidenza del 17 aprile 2015 *“Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune”*, che sottolinea come tale modello superi *“l’approccio «classico» del fare impresa”* in quanto *“le società con finalità di beneficio comune introducono un salto di qualità nel modo di intendere l’impresa, tale da poter parlare di vero e proprio cambio di paradigma economico ed imprenditori”*⁶⁷.

Le società caratterizzate dallo scopo di beneficio comune hanno infatti iniziato a diffondersi *“negli Stati Uniti d’America a partire dalla seconda metà dello scorso decennio e attualmente, anche a seguito del riconoscimento del loro stato giuridico, sono in forte crescita numerica”*; le cd. *benefit corporation* nel modello di

accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi”.

⁶⁵ Art. 1, comma 382, della l. 28 dicembre 2015, n. 208; tale relazione include *“a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 annesso alla presente legge; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo”*.

La medesima legge al comma 377 definisce gli *«standard di valutazione esterno»* quali modalità e criteri *“che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell’impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune”* nonché le *«aree di valutazione»* gli ambiti settoriali *“che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell’attività di beneficio comune”*. L'allegato 5 annesso alla legge specifica che *“la valutazione dell’impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi: 1. Governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società; 2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro; 3. Altri portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura; 4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita”*. Il comma 384 della l. 208/2015 prevede che *“la società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo”*.

⁶⁶ Art. 1, comma 383, della l. 28 dicembre 2015, n. 208.

⁶⁷ P. 2 del Comunicato alla Presidenza del 17 aprile 2015 *“Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune”*.

riferimento degli Stati Uniti d'America sono *“a new corporate form ... that is intended to make corporations more socially responsible by outlining obligations beyond shareholder wealth maximization. Corporate social responsibility theory attempts to explore the idea that corporations should be more socially responsible”*⁶⁸.

In Europa *“sulla scia di quanto avviene negli USA, le prime «Benefit Corporation» iniziano ad affermarsi sul mercato, anche se il loro numero è ancora molto limitato. In nessuno Stato dell'Unione europea, tuttavia, sono state approvate leggi o è stata avviata la discussione di provvedimenti sul tema”*⁶⁹, quindi il nuovo modello societario potrebbe rappresentare *“il primo provvedimento nell'ambito dell'Unione europea a disciplinare tale tipologia di società e fare dell'Italia il Paese capofila nella diffusione di società con scopo di beneficio comune”*⁷⁰.

Dal breve quadro descritto emerge come anche le previsioni contenute nella legge di stabilità 2016 non paiono modificare in modo significativo la disciplina giuridica del settore *non profit* e non pare possibile neanche affermare che siano volte ad incidere direttamente su questo settore.

Tuttavia appare in proposito opportuno evidenziare che la società benefit sembra essere una forma societaria che considera caratteristiche proprie sia degli enti *for profit* e cioè persegue gli obiettivi di l'economicità (quale condizione di equilibrio sociale), l'efficienza (cioè il rapporto tra output e fattore impiegato) ed efficacia (cioè il rapporto tra output e obiettivo prefissato); prefiggendosi al contempo di affiancare a questi obiettivi anche la necessità di produrre effetti positivi per la società *lato sensu* intesa.

In via conclusiva si può osservare come sino ad oggi l'esigenza, che nel tempo è divenuta sempre più incalzante, di prevedere una disciplina organica del settore *non profit* (pur con tutte le complessità legate alla differenziazione delle realtà esistenti) discende altresì da quanto indicato dall'Unione europea in tema di economia sociale,

⁶⁸ SUKDEO V. H., *What is the benefit of a 'benefit corporation'? examining the advantages and detriment*, in *Banking and Finance Law Review*, 2015, n. 1, 89-111. In tema esiste un'ampia letteratura straniera: in particolare si rinvia a HLILLER J. S., *The benefit corporation and corporate social responsibility*, in *Journal of Business Ethics*, 2013, n. 2, p. 287-301 che analizza l'evoluzione storica del modello della *benefit corporation* negli Stati Uniti.

⁶⁹ P. 3 del Comunicato alla Presidenza del 17 aprile 2015 *“Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune”*.

⁷⁰ P. 3 del Comunicato alla Presidenza del 17 aprile 2015 *“Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune”*.

in quanto quest'ultima deve essere considerata *“parte dell'economia di mercato eco sociale e del mercato unico europeo e sottolinea la sua elevata capacità di resistenza alle crisi e la solidità dei suoi modelli commerciali”*, ed in questa economia *“le imprese sociali cercano spesso di rispondere a necessità sociali che non sono tenute presenti - o lo sono soltanto in modo inadeguato - dagli operatori economici o dallo Stato; sottolinea che i posti di lavoro nel settore dell'economia sociale avranno tendenza ad essere mantenuti a livello locale”*⁷¹.

In questo quadro di riferimento il recente disegno di legge delega, n. 1870, XVII Legislatura, inerente il Terzo settore⁷², pare prefiggersi di intervenire in maniera organica nel settore *de quo*, con l'intento di giungere *“alla individuazione di una disciplina che regoli l'esercizio di attività economiche e segnatamente imprenditoriali da parte degli enti non profit, che operano quindi sul mercato, senza però essere regolati sul punto da una normativa compiuta e sistematica”*⁷³.

Il disegno di legge in oggetto prevede sia modifiche al Libro I del Codice Civile, sia una revisione organica delle disposizioni normative del terzo settore; esso interviene quindi sia sulle molteplici articolazioni degli enti che operano nel settore *non profit* sia sulle modalità organizzative, contabili, di controllo di detti soggetti⁷⁴.

Il disegno di legge n. 1870 non manca infine di porre attenzione anche alla necessità di prevedere specifiche misure di vigilanza e di controllo sugli enti *non profit* evidenziando come essi rivestano grande rilevanza per la società; infatti

⁷¹ Parte introduttiva, punto n. 2 della Risoluzione del Parlamento europeo, del 20 novembre 2012. Va anche ricordato che la Comunicazione della Commissione europea del 25 ottobre 2011, n. 682 in tema di *“Iniziativa per l'imprenditoria sociale. Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale”* evidenzia che un'impresa sociale è un attore dell'economia sociale *“il cui principale obiettivo non è generare utili per i suoi proprietari o azionisti, ma esercitare un impatto sociale. Essa opera sul mercato producendo beni e servizi in modo imprenditoriale e innovativo e destinando i propri utili principalmente alla realizzazione di obiettivi sociali. È gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e altri soggetti interessati dalle sue attività commerciali”*.

⁷² In tema si rinvia a ZAMAGNI S. – VENTURI P. – RAGO S., *Valutare l'impatto sociale. La questione della misurazione nelle imprese sociali*, in *Impresa sociale*, 2015, n. 6.

⁷³ GOLINO C., *op. ult. cit.*, p. 816.

⁷⁴ In tema VIOLINI L. - ZUCHELLA A., *Il terzo settore tra cittadinanza dell'impresa e contesto costituzionale sussidiario*, in *Non profit*, 2003, n. 2, p. 272 che evidenziano che *“il dilemma organizzativo del terzo settore potrebbe essere riassumibile nel trade off tra imprenditorialità e managerialità, tra efficienza ed efficacia, tra dimensione e prossimità del bisogno”*, e proseguono rilevando come negli USA già dall'800, questo destasse preoccupazione poiché *“le istituzioni del terzo settore avevano assunto una rilevanza notevole, il fenomeno della crescita dimensionale e della conseguente strutturazione organizzativa, non molto dissimile da quella a cui andavano incontro le prime grandi imprese private. In particolare veniva sottolineato il problema della crescente distanza tra donatore e ricevente, indebolendo così l'essenza stessa di queste istituzioni, che risiede nel rapporto di servizio tra persone”*.

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

l'intento del disegno di legge è quello di incentivare sia la vigilanza ed il controllo dell'attività che gli enti *non profit* svolgono, sia promuovere l'adozione di forme di autocontrollo per una ampia trasparenza delle attività, nonché azioni volte alla redazione del bilancio sociale e della valutazione dell'impatto dell'attività svolta.